

# COMUNE DI POLESINE ZIBELLO

## REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 03/11/2016

- Art. 1 - Oggetto**
- Art. 2 - Competenze**
- Art. 3 - Responsabilità**
- Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento**
- Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico**
- Art. 6 - Camera mortuaria**
- Art. 7 - Sala autopsie**
- Art. 8 - Depositi di osservazione ed obitori**
- Art. 9 - Deposizione del cadavere nel feretro**
- Art. 10 - Verifica e chiusura feretri**
- Art. 11 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti**
- Art. 12 - Piastrina di riconoscimento**
- Art. 13 - Modalità del trasporto e percorso**
- Art. 14 - Trasporti all'estero o dall'estero**
- Art. 15 - Trasporto di ceneri e resti**
- Art. 16 - Esercizio del servizio di Trasporti Funebri**
- Art. 17 - Trasferimento di cadavere senza funerale**
- Art. 18 - Orario dei trasporti**
- Art. 19 - Riti religiosi e civili**
- Art. 20 - Rimessa delle autofunebri**
- Art. 21 - Cimiteri Comunali**
- Art. 22 - Disposizioni generali**
- Art. 23 - Reparti speciali nel cimitero**
- Art. 24 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali**
- Art. 25 - Tombe private**
- Art. 26 - Inumazione**
- Art. 27 - Tumulazione**
- Art. 28 - Cippo**
- Art. 29 - Deposito provvisorio**
- Art. 30 - Struttura del Commiato**
- Art. 31 - Esumazioni ordinarie**
- Art. 32 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie**
- Art. 33 - Esumazione straordinaria**
- Art. 34 - Estumulazioni**
- Art. 35 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento**
- Art. 36 - Raccolta delle ossa**
- Art. 37 - Oggetti da recuperare**
- Art. 38 - Disponibilità dei materiali**
- Art. 39 - Crematorio**
- Art. 40 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione**
- Art. 41 - Urne cinerarie, affidamento e dispersione delle ceneri**

**Art. 42 – Orario**  
**Art. 43 – Disciplina dell’ingresso**  
**Art. 44 - Divieti speciali**  
**Art. 45 - Riti funebri**  
**Art. 46 - Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni**  
**Art. 47 - Fiori e piante ornamentali**  
**Art. 48 - Materiali ornamentali**  
**Art. 49 – Concessione in uso di aree cimiteriali**  
**Art. 50 - Modalità di concessione**  
**Art. 51 - Uso delle sepolture private**  
**Art. 52 - Manutenzione, canone annuo**  
**Art. 53 – Divisione e subentri**  
**Art. 54 - Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni o perpetua**  
**Art. 55 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione**  
**Art. 56 - Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua**  
**Art. 57 - Deroga a concessioni per sepolture individuali**  
**Art. 58 - Revoca**  
**Art. 59 - Decadenza**  
**Art. 60 - Provvedimenti conseguenti la decadenza**  
**Art. 61 – Estinzione**  
**Art. 62 - Accesso ai cimiteri**  
**Art. 63 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri**  
**Art. 64 - Responsabilità e deposito cauzionale**  
**Art. 65 - Recinzione aree e materiali di scavo**  
**Art. 66 - Introduzione e deposito di materiali**  
**Art. 67 - Orario di lavoro**  
**Art. 68 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti**  
**Art. 69 - Vigilanza**  
**Art. 70 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri**  
**Art. 71 - Funzioni**  
**Art. 72 - Divieti**  
**Art. 73 - Illuminazione Votiva**  
**Art. 74 - Registro delle sepolture**  
**Art. 75 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali**  
**Art. 76 - Schedario dei defunti**  
**Art. 77 - Scadenario delle concessioni**  
**Art. 78 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento**  
**Art. 79 - Cautele**  
**Art. 80 - Smaltimento Rifiuti**  
**Art. 81 - Responsabile del Servizio**  
**Art. 82 - Concessioni pregresse**  
**Art. 83 - Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio**  
**Art. 84 – Tariffe**  
**Art. 85 - Cimiteri per animali d’affezione**  
**Art. 86 - Norma finale e di rinvio**

## **Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, alla Legge n° 130/2001, al DPR n° 254/2003, al D.Lgs n° 112/98, al D.P.C.M. 26/5/2000, alla Legge Regionale 29 luglio 2004 n. 19, al Regolamento regionale n° 4/2006 e relativa disciplina regionale di attuazione ed esecuzione, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini e alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relative ai servizi funebri, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché, sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, dispersione ed affidamento delle ceneri, sull'esercizio dell'attività funebre e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri.

2. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni di cui all'art. 1, c. 3 della legge regionale E.R. n. 19/2004.

## **Art. 2 - Competenze**

1. Le funzioni in ambito di polizia mortuaria (servizi funebri, necroscopici e cimiteriali) di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale e, per quanto di competenza, dal dirigente / Responsabile di servizio, ai sensi del successivo art. 81.

2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 31, 112, 113, 113-bis e 114 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dall'art. 23 bis del D.L. n° 112/2008 convertito con modificazioni della L n° 133/2008 e relativo regolamento di attuazione, dal DPR n° 168/2010 compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché, a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda U.S.L.

3. In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. 89 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

4. Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle forme di cui agli artt. 30, 31, 112, 113, 113-bis e 114 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, le funzioni e l'organizzazione sono stabilite dai loro Statuti e Regolamenti o dalle norme e condizioni indicate nell'atto di concessione.

## **Art. 3 - Responsabilità**

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o con mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

## **Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento**

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

a) il servizio di osservazione delle salme;

b) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo art. 18/1;

c) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari oltre che il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico;

d) l'inumazione in campo comune (*è limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. I predetti servizi sono a pagamento negli altri casi. L'effettuazione in modo gratuito del servizio di cremazione e del servizio di inumazione non comporta, comunque, la gratuità del trasporto del cadavere o delle ceneri, cui si applica l'art. 16, comma 1, lett. A) del citato regolamento approvato con D.P.R. 285 del 1990*);

e) la cremazione (*Nei casi di indigenza accertata del defunto gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dagli adempimenti cimiteriali ad essa connessi possono essere sostenuti, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, dal Comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione*);

f) la deposizione delle ossa in ossario comune;

g) il feretro per i deceduti i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico,

h) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;

i) la fornitura del feretro nei casi di indigenza accertata del defunto o disinteresse da parte dei familiari (*Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal servizio sociale, in attuazione alla legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché alle leggi regionali ad essa conseguenti, con le procedure di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni e del regolamento comunale per l'erogazione dei servizi sociali, cui spetta la determinazione e l'aggiornamento dell'indice della situazione economica qualificante lo stato d'indigenza o dell'indice della situazione economica equivalente qualificante lo stato di bisogno della famiglia.*

*La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro 24 ore dal decesso. Qualora, successivamente al decesso od alla sepoltura, i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per la salma, l'eventuale fornitura gratuita del feretro o l'eventuale onere per il trasporto al cimitero, così come ogni altra spesa sostenuta dal comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, inclusi gli oneri finanziari dell'anticipazione, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al comune entro [90] giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse per la salma. Trovano applicazione gli articoli da 2028 a 2032 codice civile e il comune ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i familiari non provvedano entro il termine sopraindicato.*

*Per familiari, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo, nonché delle altre di legge e regolamento che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, si intendono, il coniuge e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi. )*

2. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con atto della Giunta Comunale.

3. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

4. Ove la legge muti l'individuazione dei servizi gratuiti e a pagamento, il presente articolo si intende conseguentemente ed automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma di legge, senza che occorra revisione regolamentare.

#### **Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico**

1. Presso gli uffici del servizio di polizia mortuaria è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'articolo 52 Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285, perché possa essere compilato cronologicamente e giornalmente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali. Sono inoltre visibili al pubblico nell'anzidetto ufficio:

a) l'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero);

b) copia del presente regolamento;

f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241.

#### **Art. 6 - Camera mortuaria**

1. Presso i cimiteri comunali è presente una camera mortuaria per eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.

#### **Art. 7 - Sala autopsie**

1. Presso i cimiteri comunali è presente una sala autopsie così come previsto dalla normativa vigente.

## **Art. 8 - Depositi di osservazione ed obitori**

1. Il Comune di POLESINE ZIBELLO provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei, distinti tra di loro, nell'ambito del Cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge.
2. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.
4. Le salme di persone morte di malattie infettive - diffuse o sospettate tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
5. In caso di morte improvvisa, o quando vi possono essere dubbi di morte apparente, su proposta del medico necroscopo verrà autorizzata una più lunga durata di osservazione che, di regola, non potrà essere superiore alle 48 ore.
6. Il periodo di osservazione delle salme è disciplinato dalle apposite norme di cui al regolamento nazionale di polizia mortuaria.

## **Art. 9 - Deposizione del cadavere nel feretro**

1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui agli artt. 30, 75, 77 del DPR n° 285/90 e all'art. 10 L.R n° 19/2004 e relativa disciplina regionale di attuazione ed esecuzione.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere, ad eccezione del caso della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata di esso, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola. Il cadavere destinato all'inumazione è rivestito con abiti o lenzuola di tessuto biodegradabili.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, o con le altre cautele che fossero individuate dalla Giunta Regionale.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della Azienda U.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

## **Art. 10 - Verifica e chiusura feretri**

1. La rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché, l'identificazione del cadavere, con la sola esclusione dei feretri destinati all'estero, nei paesi aderenti alla Convenzione di Berlino, per i quali è competente l'ASL, sono attestati dall'incaricato al trasporto, che provvede a norma dell'art. 10, commi 8 e 9 legge regionale E.R. n. 19/2004.
2. Nessun corrispettivo è dovuto al Comune.

## **Art. 11 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti**

1. I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni sono racchiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.
2. Negli altri casi, cioè quando i feretri sono provenienti o destinati fuori dall'ambito della Regione Emilia Romagna, i requisiti delle casse sono quelli stabiliti dall'articolo 30 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285 (Regolamento di Polizia mortuaria):
  - a) per inumazione:
    - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
    - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm 2 e superiore a cm 3;
    - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e alla L.R. n° 19/2004;

- i feretri di cadaveri provenienti da altri Comuni o estumulati potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
- b) per tumulazione:
- il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui agli artt. 30 e 31 del d.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;
- c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km, all'estero o dall'estero, qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
- si applicano le disposizioni di cui alla precedente lettera b), nonché gli articoli 27, 28 e 29 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 se il trasporto è per l'estero o dall'estero;
- d) per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km:
- è sufficiente la sola cassa di legno nei casi previsti dall'art. 30, punto 13 del D.P.R. 285/90, e con le caratteristiche di cui all'art. 30 punto 5 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- e) per cremazione:
- il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla precedente lettera a) per trasporti interni al Comune di decesso;
  - il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla precedente lettera d) laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km dal Comune di decesso;
  - il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla precedente lettera b) in ogni altro caso.
3. I trasporti di cadavere di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) del precedente comma.
4. Se un cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a 0,660 mm, se di zinco, e non inferiore a 1,5 mm, se di piombo. Il Responsabile dei servizi cimiteriali può chiedere, se del caso, l'intervento da parte del Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda U.S.L. o suo delegato.
5. Se il cadavere proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinato; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e il cadavere è destinato a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'adeguata apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
6. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e della L.R. n° 19/2004.
7. Sia la cassa di legno che quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
8. È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.
9. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento/cremazione e dal verbale di chiusura feretro per trasporto cadavere. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero o il forno crematorio.
10. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, i documenti devono restare in consegna al vettore.

## **Art. 12 - Piastrina di riconoscimento**

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina inossidabile e non alterabile, o in materiale refrattario per la cremazione, recante, impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della persona contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

## **Art. 13 - Modalità del trasporto e percorso**

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati

con ordinanza dal Sindaco, con particolare riguardo a:

a) orari di svolgimento dei servizi;

b) orari di arrivo ai cimiteri;

c) giorni di sospensione dell'attività funebre.

2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'articolo 27 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto fino alla chiesa, luogo di culto comunque denominato o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del comune.

4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei vigili del fuoco, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

5. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il responsabile del servizio di polizia mortuaria prenderà accordi con il comando del corpo di polizia municipale per gli opportuni provvedimenti in materia di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

#### **Art. 14 - Trasporti all'estero o dall'estero**

1. Il trasporto di salme da o per altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 mentre nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento.

#### **Art. 15 - Trasporto di ceneri e resti**

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio.

2. La convenzione di Berlino non si applica al trasporto di ceneri o di resti mortali completamente mineralizzati.

3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema.

6. Per il trasporto delle ceneri ai fini della dispersione e dell'affidamento personale vale come autorizzazione al trasporto la stessa autorizzazione alla dispersione.

#### **Art. 16 - Esercizio del servizio di Trasporti Funebri**

1. I trasporti funebri si eseguono con l'osservanza delle disposizioni di cui al capo IV del D.P.R. N° 285/90 e della Legge Regionale n° 19/2004. Il trasporto funebre può essere effettuato da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti con Determinazione del responsabile del Servizio Sanità Pubblica della Regione Emilia Romagna 6 ottobre 2004, n. 13871 "Disciplina delle modalità tecniche delle procedure per il trasporto delle salme, dei cadaveri e dei resti mortali".

2. Il comune può richiedere ai soggetti che esercitano l'attività funebre di effettuare, secondo il criterio della turnazione:

a) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;

b) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.

**3. Nelle ipotesi di cui al comma precedente restano a carico del comune la fornitura della bara, ove necessario, e il pagamento della tipologia di trasporto funebre dallo stesso richiesto, secondo tariffe da stabilire in un'apposita convenzione, che definisce altresì, sentiti i soggetti che esercitano l'attività funebre, i casi in cui intervenire e i criteri della turnazione.**

4. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato dal comune ove è avvenuto il decesso o, comunque, competente per la formazione dell'atto di morte ai sensi dell'articolo 72 Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000 n. 396, con decreto a seguito di domanda degli interessati.

5. L'autorizzazione al trasporto deve essere corredata dall'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione rilasciata dall'ufficiale dello stato civile o, in alternativa, dall'autorizzazione alla cremazione. Nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione nella domanda dei dati anagrafici identificativi del defunto, nonché del cimitero di sepoltura.

6. All'autorizzazione è successivamente allegata l'attestazione relativa alla verifica de feretro, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285.

7. Le salme provenienti da altro comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente. E' tuttavia ammessa, su domanda degli interessati, l'eventuale sosta in chiesa o altro luogo di culto comunque denominato od altro luogo per l'effettuazione di riti, limitata alla celebrazione del rito religioso o civile, con prosecuzione diretta per il cimitero o, eventualmente, per altro comune.

8. L'autorizzazione al trasporto è rilasciata dal Responsabile del servizio /ufficio ad eccezione di:

- i trasporti di prodotti abortivi, di cui all'art. 7 c. 2 del D.P.R. 285/90, per i quali è competente l'unità sanitaria locale;
- i trasporti di cadaveri in caso di decesso sulla pubblica via o per evento in luoghi pubblici o privati per i quali è la pubblica autorità che dispone il trasporto, rilasciandone una copia all'incaricato del trasporto e una al Sindaco.

9. L'autorizzazione al trasporto di cadavere a bara aperta, nei casi previsti dalla delibera di G.R. n° 4693/2009 è rilasciata a seguito di domanda degli interessati sulla base di dichiarazione medica di avvenuta esecuzione di tanatogramma.

10. Per i trasporti destinati a comuni al di fuori del territorio regionale, si devono sottoporre a trattamento conservativo i cadaveri per cui è previsto un trasporto che ricada nelle seguenti fattispecie:

- trasporto effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi;
- trasporto effettuato negli altri mesi, ma con una percorrenza superiore a 300 Km;
- quando il trasporto avviene trascorse le 48 ore dal decesso.

### **Art. 17 - Trasferimento di cadavere senza funerale**

1. Il trasporto di cadavere al locale di osservazione o all'obitorio deve essere eseguito in condizione tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 285/90 e chiuso anche temporaneamente in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

### **Art. 18 - Orario dei trasporti**

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore antimeridiane dal lunedì al sabato e in ore pomeridiane dal lunedì al venerdì. Il trasporto non potrà mai ricadere nelle giornate di festa salvo vi siano condizioni di inderogabilità per ragioni sanitarie o altra forza maggiore, previa autorizzazione dell'autorità competente.

2. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso e delle indicazioni dei familiari, compatibilmente con le condizioni di cui al 1° comma, e inoltre fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.



## **Art. 19 - Riti religiosi e civili**

1. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. Il cadavere può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.
3. Per la celebrazione dei funerali civili è consentito l'utilizzo della sala del commiato a bara chiusa.

## **Art. 20 - Rimessa delle autofunebri**

1. Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione e devono disporre delle idoneità di cui all'art. 21 del D.P.R. n° 285/90 ed alla deliberazione di Giunta Regionale E.R. n° 156 del 07.02.2005 "Individuazione delle modalità generali e dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre da parte di imprese pubbliche e private ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. n° 19/2004".

## **Art. 21 – Cimiteri Comunali**

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e degli artt. 4 e segg. della legge regionale Emilia Romagna n. 19/2004, il Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri comunali:

1. Cimitero di Zibello
2. Cimitero di Pieveottoville
3. Cimitero di Santa Croce
4. Cimitero di Polesine
5. Cimitero di Vidalenzo

## **Art. 22 - Disposizioni generali**

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui al Capo XXI del D.P.R. n. 285/1990 e quanto disposto dall'art. 11 della L.R. n° 19/2004.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco che le esercita avvalendosi degli uffici e servizi del comune e, in ogni caso, senza pregiudizio delle competenze di cui all'articolo 107, commi 3 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e succ. modificazioni.
3. Alla gestione e alla manutenzione dei cimiteri il Comune provvede con proprio personale.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
6. Il comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri avvalendosi dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari.
7. Ogni cimitero comunale ha campi destinati alle inumazioni ordinarie decennali come previsto dal Regolamento Regionale n° 4/2006.
8. Le caratteristiche del suolo per i campi di cui al precedente comma, la loro ampiezza, la suddivisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di anni 10 di età, devono essere conformi a quanto dispone il DPR n° 285/90.
9. Compatibilmente con le esigenze dei campi, i cimiteri hanno pure aree riservate a sepolture private, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del DPR n° 285/90.
10. Sulle fosse del campo comune sarà consentita, previa autorizzazione dell'Autorità comunale, la posa di lapidi in posizione orizzontale nelle sole parti di testata e di base di misura non superiore ad un terzo ciascuna allo scopo di lasciare libero da copertura l'ulteriore terzo nella parte centrale. Non sarà invece mai consentita la collocazione di pilastri o monumentini.
11. L'ingresso al cimitero per le visite è regolato da apposito orario fissato dalla Giunta Comunale.

### **Art. 23 - Reparti speciali nel cimitero**

1. Nell'interno di almeno uno dei cimiteri comunali sono previsti reparti speciali, previsti con decreto sindacale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura, rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione dell'area a tempo determinato (massimo 60 anni) secondo le tariffe vigenti, sono a carico delle comunità richiedenti.
3. Gli arti anatomici, di norma, vengono inumati, tumulati o cremati su disposizione dell'A.U.S.L., nel Comune ove l'amputazione è avvenuta, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne l'inumazione o la tumulazione in altra destinazione, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 11 luglio 2003, n. 254.
4. Nell'interno dei cimiteri è prevista un'area per lo spargimento delle ceneri.
5. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato dalla Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

### **Art. 24 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali**

1. Nei cimiteri comunali, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevuti e seppelliti, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione i cadaveri di:
  - a) persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
  - b) persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
  - c) persone non residenti in vita nel Comune, ma nate in esso;
  - d) persone che abbiano il coniuge o parenti entro il 4° grado sepolti in uno dei cimiteri del Comune;
  - e) persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia, indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte;
  - f) nati morti e prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del d.P.R. n. 295/1990;
  - g) resti mortali e ceneri delle persone sopra indicate.
2. Al di fuori dei casi sopra elencati il Responsabile del Servizio può eccezionalmente autorizzare la sepoltura di un cadavere su richiesta motivata di un parente del defunto.
3. Secondo le richieste dei soggetti interessati i cadaveri/resti mortali o ceneri di cui al comma 1 sono accolti nei cimiteri comunali. Qualora tali richieste non fossero evase per mancanza di disponibilità nel cimitero richiesto, è fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di provvedere alla sepoltura in altro cimitero comunale ove la disponibilità sia esistente.
4. Il tempo ordinario di inumazione è di 10 anni dal giorno del seppellimento.

### **Art. 25 - Tombe private**

1. Per le sepolture private è concesso l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
3. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
  - a) sepolture individuali (loculi, posti individuali, ossari);
  - b) sepolture per famiglie e collettività (loculi, tombe di famiglia, etc.).
4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
5. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. n. 285/1990, rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni. Per le esumazioni ed estumulazioni si applica inoltre quanto previsto dall'art 12 della legge regionale Emilia Romagna n. 19/2004.
6. La concessione è stipulata, previa assegnazione del manufatto da parte dell'ufficio cui è affidata l'istruttoria dell'atto, con scrittura privata ai sensi dell'art. 1350 del Codice Civile, senza l'adozione di specifici atti deliberativi.
7. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

8. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione, la sua identificazione, il numero di posti realizzati o realizzabili;
- la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività, il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;
- le salme destinate ad esservi accolte per sepolcro familiare, i criteri per la loro precisa individuazione;
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

9. Le concessioni di sepoltura individuali di cui ai commi precedenti sono nominative e, pertanto, possono essere utilizzate per la tumulazione del solo cadavere indicato nella concessione, fatta salva la possibilità di allocare nel sepolcro cassette di resti e urne cinerarie fino al raggiungimento della sua capienza massima. In ogni altro caso è necessario il rilascio di nuova autorizzazione.

10. Più concessionari possono richiedere al Comune congiuntamente una concessione indicando la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote dalla concessione stessa. Analogamente, i concessionari possono richiedere la suddivisione di una concessione già esistente. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 21 del D.P.R. n° 445/2000 e deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo o loro eredi.

11. Con l'estumulazione ordinaria o straordinaria del destinatario del loculo o celletta, la relativa concessione si estingue ed i familiari sono tenuti a sopportarne i costi fatto salvo il dichiarato disinteresse.

12. Le concessioni di cui ai commi precedenti sono a tempo determinato, per anni 60, ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n° 285/90.

13. Nel campo comune e limitatamente alle zone determinate nel piano cimiteriale è consentito costruire tombe di famiglia a due o quattro posti. Le dimensioni risulteranno da un progetto tipo che sarà consegnato agli assegnatari al momento della stipula dell'atto di concessione dell'area.

14. Per ottenere la concessione dell'area, nello spazio a disposizione, per la costruzione di una cappella gentilizia, o di tomba di famiglia, l'interessato dovrà avanzare istanza indirizzata al Sindaco.

15. L'area concessa a norma dell'articolo precedente non è commerciabile. Il concessionario non potrà pertanto cederla a qualsiasi titolo a terzi ed avrà anzi l'obbligo di erigervi la cappella gentilizia a sua cura e spese secondo quanto previsto dal presente Regolamento e dalla normativa, sotto pena di decadenza della concessione, con la perdita della relativa tassa e di ogni altro diritto pagato.

16. Il progetto di cappella deve essere tecnico e perciò dovrà constare di pianta, sezioni e dettagli architettonici. Tutti i disegni che lo costituiscono dovranno essere debitamente firmati dal tecnico che li ha redatti e dal concessionario.

17. L'architettura delle cappelle gentilizie o di famiglia dovrà uniformarsi alle norme generali della solidità, della sicurezza, dell'igiene e dell'estetica. Al progetto dovrà essere allegata una relazione illustrativa dei particolari architettonici dell'opera e del materiale che sarà impiegato nella costruzione.

18. Il progetto deve essere approvato dalla Commissione Edilizia, su conforme parere del Medico Igienista dell'A.U.S.L. In ogni caso le cappelle gentilizie e di famiglia e qualsiasi altra sepoltura privata non dovranno mai avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

19. I lavori di costruzione della cappella gentilizia dovranno eseguirsi con tutta sollecitudine ed essere condotti in modo da non arrecare comunque danni, guasti o ingombri ingiustificati alle immediate adiacenze del cantiere. Tutte le spese di progetto, di contratto, e per visite tecniche e sanitarie relative a tutte le fasi per il perfezionamento della concessione, sono a intero carico del concessionario.

20. Il diritto d'uso delle cappelle è riservato alla persona del concessionario ed alla sua famiglia. La famiglia del concessionario è composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterale, ampliata agli affini, fino al 6° grado. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito; per i collaterali, gli affini, i conviventi del titolare e coloro che abbiano acquisito particolari benemerienze nei suoi confronti, la sepoltura deve essere autorizzata dal titolare della concessione con apposita dichiarazione resa ai sensi della L. 445/2000 da presentare al servizio di polizia mortuaria.

In dette cappelle è consentita, in via eccezionale e provvisoria e su richiesta del titolare della concessione, la tumulazione di persone diverse dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterale, ampliata agli affini, fino al 6° grado, in caso in cui non vi sia nel cimitero disponibilità di alcuno degli avelli.

21. La cappella gentilizia e il diritto di uso della stessa non possono essere dal concessionario ceduti a terzi a qualsiasi titolo, né in qualsiasi modo commerciati, né totalmente né parzialmente.

22. E' in facoltà del Comune di accettare la rinuncia alle concessioni perpetue o – prima della scadenza – a quelle a tempo determinato, delle aree per la costruzione di sepolture e dei manufatti ivi realizzati, nei casi sotto elencati:

- 1) quando il concessionario non possa portare a termine la costruzione della cappella, per motivi di forza maggiore o per altro giustificato motivo e fatto salvo il caso della decadenza di cui all'art. 61;
- 2) quando risultino insufficienti i posti nella cappella in relazione al numero degli aventi diritto;
- 3) quando il trasferimento del titolare o dei discendenti degli aventi diritto in altro Comune renda impossibile la sorveglianza e la buona e decorosa manutenzione della cappella;
- 4) quando sussistano altri motivi, che saranno valutati da una Commissione nominata dal Consiglio Comunale, composta da due consiglieri di maggioranza e uno di minoranza.

In tali casi spetterà al concessionario la indennità calcolata come segue:

- per concessioni della durata di 99 anni in misura pari ad 1/99esimo della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia per ogni anno intero o frazione superiore ai 6 mesi di residua durata;
- per concessioni perpetue, in misura pari al 70% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.

23. Al concessionario/i rinunciante/i, inoltre, è riconosciuto un equo indennizzo per le opere costruite su valutazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario/i, in rapporto allo stato delle opere.

24. In ogni caso la rinuncia potrà essere accettata solo quando l'Amministrazione Comunale avrà accertato la possibilità di procedere alla sua riassegnazione.

25. Per ogni tumulazione o traslazione di salma nella o dalla cappella gentilizia sono dovute al Comune le tasse di cui alle tariffe stabilite con atto di Giunta Comunale.

26. Le cappelle gentilizie, nicchie e loculi debbono essere mantenute in perfetto stato di manutenzione e nel dovuto ordine a cura e spese della famiglia concessionaria fino a quando questa sia dichiarata estinta. In caso di inadempimento, e previa diffida scritta, si procederà coattivamente d'ufficio a spese degli interessati da riscuotersi col sistema privilegiato delle imposte dirette.

27. La cappella per la quale non sia stata rinnovata la concessione passerà di proprietà comunale dopo venti anni dal seppellimento dell'ultimo erede della famiglia del concessionario nella discendenza e gradi di cui ai precedenti commi, ma non potrà essere alienata, né demolita, dovendosi conservare come monumento funebre.

28. Per nessuna ragione si farà luogo a restituzione sia parziale che totale di tasse cimiteriali deliberatamente pagate a termine della tariffa.

29. Nessun motto, epitaffio o scritto funerario in genere potrà stabilmente collocarsi sia esternamente che internamente alla cappella gentilizia senza la preventiva approvazione dell'Autorità municipale e senza che sia stata soddisfatta la tassa di cui alla tariffa.

## **Art. 26 - Inumazione**

1. Le sepolture per inumazione in campo comune hanno durata di 10 anni dal giorno del seppellimento e sono assegnate gratuitamente solo nei casi d'indigenza accertata del defunto.

2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e, successivamente, fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

3. Sono private le sepolture per inumazione di durata superiore a 10 anni effettuate in aree di concessione per un massimo di 20 anni.

4. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

5. Per quanto attiene alle caratteristiche dei feretri, si applicano le norme di cui all'articolo 75 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 o le norme di legge e regolamento regionali. Per ridurre l'incidenza delle salme inconsunte dovrà inoltre essere previsto che sul fondo della cassa di legno, al di sotto della imbottitura, oppure in occasione delle operazioni di inumazione, vengano realizzate condizioni di neutralizzazione dei liquidi cadaverici, anche con l'utilizzo di apposite sostanze assorbenti e biodegradanti.

6. Potranno essere inumate le ceneri quando le stesse sono contenute in cofanetti biodegradabili.

## **Art. 27 - Tumulazione**

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette per resti mortali o ossa e urne cinerarie in opere

murarie - loculi - costruite dai concessionari di aree o, anche, dal comune, in cui siano conservate le spoglie mortali, per un periodo di tempo determinato o, se sorte prima del 10 febbraio 1976, per durata indeterminata, ove risulti espressamente dal regolare atto di concessione a suo tempo stipulato.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità del presente regolamento.

3. A far tempo dall'efficacia del presente regolamento, ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure:

lunghezza: m 2,25

altezza: m 0,70

larghezza: m 0,75

A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'articolo 76 commi 8 e 9 del D.P.R. N° 285/90.

4. Per quanto attiene alle caratteristiche dei feretri si applicano le norme di cui agli articoli 30 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, mentre per le modalità di tumulazione e per le caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli articoli 76 o 77 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 o, per entrambe, le norme di legge e regolamenti regionali. Per ridurre l'incidenza delle salme inconsunte e degli scoppi delle bare di zinco, oltre all'impiego di appositi strumenti debitamente approvati, dovranno, inoltre, essere realizzate condizioni di neutralizzazione dei liquidi cadaverici, sul fondo della cassa di zinco interna al di sotto della imbottitura, anche con l'utilizzo di apposite sostanze assorbenti e biodegradanti.

5. Qualora la richiesta di concessione di avello comunale pervenga da soggetti che si trovano in condizione di morosità nei confronti del Comune di Polesine Zibello, sarà facoltà del Comune stesso di concedere l'avello a condizione che sia saldato il debito prima della sepoltura del cadavere, altrimenti sarà garantita sobria e decorosa sepoltura in fossa comune.

6. L'uso dei suddetti avelli è concesso per un periodo di anni trenta, con possibilità di rinnovo una sola volta o per anni 10 o per anni 20. La concessione di avelli non nuovi dovrà prevedere una riduzione del 30% rispetto alla tariffa vigente per la concessione degli anzidetti avelli, salvo diversa indicazione stabilita dalla Giunta Comunale in sede di approvazione delle tariffe di concessione.

7. La concessione di avello ha luogo solo in occasione della sepoltura della persona cui è destinata. Può tuttavia autorizzarsi la concessione di avello a favore di persone viventi nei seguenti casi:

1) a favore di persone aventi età superiore a settanta anni, per se' e per il proprio coniuge;

2) a favore del coniuge del defunto e dei parenti in linea retta di I° grado (art. 75 – 76 del C.C.) per cui la concessione è richiesta;

3) a favore di persone aventi età superiore ai sessanta anni che non abbiano parenti o affini entro il 6° grado.

8. per i loculi concessi alle persone viventi, dovrà essere corrisposto al Comune, al momento dell'effettiva occupazione del loculo, l'importo corrispondente in trentesimi del prezzo in essere per il periodo di effettiva disponibilità dello stesso.

9. In seguito alla rinuncia alla concessione di un avello in perpetuità (e quindi la restituzione al Comune) il Comune rimborserà al concessionario un contributo pari ad 1/3 della tariffa stabilita per la concessione trentennale in vigore al momento della restituzione.

In seguito alla rinuncia alla concessione di un nuovo avello trentennale mai usato (e quindi la restituzione al Comune) il Comune rimborserà al concessionario un contributo pari ad un terzo dei restanti trentesimi mancanti alla scadenza della concessione, calcolato sulla tariffa stabilita per la concessione trentennale in vigore al momento della restituzione.

10. Per ottenere una concessione di cui ai commi precedenti l'interessato deve produrre istanza, anche verbale, agli Uffici Comunali preposti al Servizio Cimiteriale, con l'indicazione dei dati dell'avello scelto (Cimitero, Campo, Fila e Numero), delle generalità del cadavere da tumularsi e corredata dalla bolletta comprovante l'effettuato versamento nella cassa comunale della tassa a norma della tariffa.

11. La concessione dell'avello si farà constare da apposito contratto le cui spese sono a carico del concessionario.

12. Alla morte del concessionario del loculo i congiunti eredi od esecutori testamentari dovranno corrispondere al Comune, per poterne disporre, una somma pari a tanti trentesimi del corrispettivo di concessione vigente al tempo della morte, quanti furono gli anni interi o frazione di anno superiore ai sei mesi, intercorsi dalla concessione al decesso.

13. L'avello è ceduto con o senza la lapide. Detta lapide dovrà essere di marmo del tipo campione prestabilito e dello spessore di cm 2.

14. In ogni avello può essere tumulata una sola salma, ovvero quella risultante dalla concessione, previamente chiusa in doppia cassa di cui una di metallo saldata a fuoco e l'altra di legno di essenza forte. E' concesso collocare, previo pagamento di canone, nello stesso avello, cassette di zinco contenenti i resti di parenti ascendenti e discendenti in linea diretta e collaterale del concessionario. Allo scadere della concessione scade anche la permanenza delle cassetine sopramenzionate.

Per nessuna ragione sarà consentito di conservare negli avelli resti mortali provenienti da esumazioni nel campo comune, o da altri posti di inumazione o di tumulazione dovendo essi depositarsi nell'ossario comune quando la famiglia o persona interessata non ritenga di collocarli a pagamento in apposito avello ossario.

15. Tumulata la salma nell'avello (trentennale) essa non ne potrà mai venire esumata per tutta la durata della concessione se non nei casi previsti dalla normativa.

16. Nei casi di estumulazione per trasferimento del feretro in altra sede l'avello (trentennale) ritorna di diritto in piena proprietà del comune che potrà concederlo in uso ad altri, senza obbligo di restituzione parziale o totale di tasse a favore del precedente concessionario.

17. L'avello e il diritto d'uso non sono commerciabili e, pertanto, il concessionario per nessuna ragione e a nessun titolo potrà trasferirli ad altri, anche se suoi congiunti e neppure potrà comunque permutarli, sotto comminatoria di decadenza immediata della concessione.

18. Le concessioni sono rinnovabili una sola volta alle stesse condizioni della concessione originaria o per 10 anni o per 20 anni.

19. E' vietato di applicare alla lapide che chiude l'avello mensole e davanzali sporgenti.

20. Alla lapide, invece, subito dopo che sia avvenuta la tumulazione della salma, il concessionario o chi per esso dovrà a sue spese e cura fissare un portalamпада preferibilmente in metallo del tipo prestabilito dall'Amministrazione comunale apribile superiormente con bicchierino e un portafiori, pure in metallo, nel quale non potranno mai essere collocati fiori artificiali in celluloidi.

21. I sopra citati portalamпада e portafiori non potranno avere in ogni caso una sporgenza superiore ai 14 cm.

22. Per la conservazione dei resti mortali provenienti dalle esumazioni ordinarie e straordinarie del campo comune, e che le famiglie interessate non intendessero di mandare nello ossario comune, sono concessi, per un periodo di tempo determinato con apposito atto della Giunta Municipale, appositi avelli ossari dopo il pagamento della tassa di cui alla tariffa.

23. In ogni avello ossario potranno essere depositati i resti di più salme in relazione alla capienza del singolo avello ossario, preventivamente raccolti in cassette di zinco di spessore non inferiore a mm 0,660, saldate a fuoco, portanti il nome e cognome del defunto e previo pagamento del canone.

Allo scadere della concessione iniziale, scade anche la permanenza di eventuali cassette collocate successivamente alla prima.

24. L'uso delle suddette cellette ossario è concesso per un periodo di anni trenta, con possibilità di rinnovo una sola volta o per anni 10 (dieci) o per anni 20(venti);

25. L'Amministrazione comunale può procedere alla revoca delle concessioni cimiteriali per motivi di interesse, di sicurezza e di decoro pubblici.

## **Art. 28 - Cippo**

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici.

2. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

3. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide in pietra o marmo le cui dimensioni e caratteristiche strutturali saranno decise dall'Amministrazione Comunale nell'intento di uniformare tutte le lapidi dei campi comunali. Le scritte da apporre sulle anzidette lapidi devono essere limitate al nome, cognome, data di nascita, delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte ed eventualmente al nome di chi fa apporre il ricordo e ad una breve epigrafe.

4. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

## **Art. 29 - Deposito provvisorio**

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in uno degli appositi loculi, previo pagamento del canone stabilito con atto di Giunta Comunale.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
  - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
  - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
  - c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato;
  - d) per coloro che chiedono un avello occupato ed in attesa di estumulazione del cadavere occupante.
3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché, sia inferiore a quattro mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di otto mesi.
4. Il canone per il deposito provvisorio è fissato da apposita tariffa.
5. La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto e sottoscritto dai richiedenti.
6. A garanzia è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in tariffa.
7. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, il Responsabile del Servizio, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare il cadavere in campo comune.
8. Tale cadavere, una volta inumato, non potrà essere nuovamente tumulato nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremato e previo pagamento dei relativi diritti.
9. Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

## **Art. 30 - Struttura del Commiato**

1. In apposite strutture, su istanza del familiare del defunto, possono tenersi riti per il commiato, oltre che per la custodia e l'esposizione delle salme, nel rispetto delle norme nazionali e regionali per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate.

## **Art. 31 - Esumazioni ordinarie**

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con provvedimento del Responsabile del Servizio.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno e sono regolate dal Responsabile del Servizio con proprio provvedimento.
3. Nel caso di non completa scheletrizzazione del cadavere esumato il resto mortale potrà:
  - a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione;
  - b) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;
  - c) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.
4. Per i resti mortali da reinumare si applicano le procedure e le modalità indicate all'art. 3 del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 e circolare del Ministero della Sanità n° 10/98. Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.

## **Art. 32 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie**

1. È compito del Responsabile del Servizio autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Annualmente il Responsabile del Servizio curerà la stesura di elenchi e/o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto con comunicazione da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

### **Art. 33 - Esumazione straordinaria**

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Servizio, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie sono eseguite con l'osservanza di quanto disposto dagli artt. 83 e 84 del D.P.R. n° 285/90 ed in conformità alla normativa vigente in materia.

### **Art. 34 - Estumulazioni**

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
  - a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni per cremazione o trasferimento in altro Comune;
  - su ordine dell'Autorità giudiziaria.
4. Ogni anno il Responsabile del Servizio cura la stesura dello scadenzario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero.
5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
6. I resti mortali, sono, se completamente mineralizzati, raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali o non è stato provveduto al versamento della tariffa, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione, e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione a quanto previsto dall'art. 3 del d.P.R. 15 luglio 2003, n. 254. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del Servizio può autorizzare la successiva ritumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano biodegradabile e con l'eventuale addizione delle sostanze biodegradabili. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 5 anni dalla precedente. A richiesta degli interessati il feretro potrà essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.
8. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio con proprio provvedimento.

### **Art. 35 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento**

1. Le esumazioni ordinarie sono a pagamento.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossario o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie, nonché le estumulazioni ordinarie, sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2704, e successive modificazioni.

### **Art. 36 - Raccolta delle ossa**

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione.
2. È consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in un loculo ove sia stato o sia da tumulare un altro cadavere ed è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.



### **Art. 37 - Oggetti da recuperare**

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al custode del Cimitero che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

### **Art. 38 - Disponibilità dei materiali**

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro trenta giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile del Servizio può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché, i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

### **Art. 39 - Crematorio**

1. Il Comune di Polesine Zibello non dispone di impianto di cremazione e, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino o di quello eventualmente convenzionato.

### **Art. 40 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione**

1. L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 79 del d.P.R. n. 285/1990 ed alla Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna 10 gennaio 2005, n. 10, "Direttiva in merito all'applicazione dell'art. 11 della L.R. 29 luglio 2004 n. 19. Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria" è rilasciata dal Responsabile di Servizio del Comune ove è avvenuto il decesso, a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.
2. Nel caso di cremazione postuma di cadavere, preventivamente sepolto, l'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal Comune ove si trova sepolto il cadavere stesso.
3. Si definiscono resti mortali i risultati della incompleta scheletrizzazione per effetto di mummificazione, saponificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o di ordinaria tumulazione, come definiti dal DPR n° 254 del 15 luglio 2003;
3. E' possibile la cremazione dei resti mortali inumati da almeno 10 anni e tumulati da almeno 20 anni, previo assenso dei soggetti competenti per Legge o, in caso di loro irreperibilità, previo specifico avviso presso il cimitero.

## **Art. 41 - Urne cinerarie, affidamento e dispersione delle ceneri**

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria sigillata che deve contenere le ceneri di un solo cadavere e riportare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto e delle date di nascita e morte.
2. A richiesta degli interessati, e in base a specifica concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia o colombaro, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune. E' inoltre possibile ottenere autorizzazione dall'ufficiale dello stato civile ai fini della dispersione in natura come previsto da normativa vigente.
3. L'affidamento dell'urna cineraria ai sensi della L. n. 130/2001 e della L.R. n° 19/2004 è possibile mediante presentazione di un'istanza da parte del familiare individuato in vita dal defunto per l'affidamento delle proprie ceneri, alla quale sia allegata la espressa volontà del defunto stesso, o copia conforme della stessa, ritenendo che tale volontà possa essere espressa sia nella forma testamentaria che in altra forma olografa, o la volontà sia manifestata dal coniuge e dai parenti di primo grado.
4. Nella istanza, dovranno essere indicati:
  - generalità e residenza del richiedente e della persona cui verrà consegnata l'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
  - il luogo di conservazione;
  - la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
  - la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla.
5. L'Amministrazione Comunale potrà effettuare, ove lo ritenesse opportuno, periodici controlli sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo dichiarato dal familiare al quale è stata affidata l'urna cineraria.
6. Quale luogo di conservazione, definito "colombaro" dall'art. 343 del T.U.L.S. n. 1265/1934, è da intendersi quel luogo dove l'urna sia racchiudibile a vista, destinato unicamente a questo scopo.
7. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
8. Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, questa avviene con le modalità previste dall' legge 30 marzo 2001, n. 130 e dalla L.R. n° 19/2004.
9. La dispersione in area cimiteriale avviene mediante spargimento. L'Amministrazione prevede la possibilità di perpetuare la memoria dei defunti in ambito cimiteriale per coloro i quali abbiano scelto la dispersione delle ceneri. La dispersione potrà essere effettuata dai soggetti previsti dal comma 2 dell'art. 11 della Legge Regionale n° 19/2004.
10. In caso di decesso di un cittadino della Regione Emilia Romagna avvenuto in altra Regione la suddetta autorizzazione può essere disposta anche dall'ufficiale dello stato civile del Comune di residenza anagrafica del deceduto. La volontà del defunto deve essere espressa con le modalità di cui alla DGR Emilia Romagna n° 10/2005.
11. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.
12. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di Stato Civile.
13. L'affidamento personale di un'urna cineraria deve essere autorizzato dal Comune ove l'urna viene stabilmente collocata, sulla base della volontà espressa dal defunto con le modalità di cui alla L.R. n° 19/2004 ed alla delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n° 10/2005. La volontà del defunto deve essere espressa anche con specifico riferimento all'affidatario. Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestare la volontà, ai sensi della L.R. n° 19/2001. In mancanza di indicazione specifica in tal senso da parte del defunto, le ceneri possono essere affidate, su richiesta scritta, ai sotto riportati familiari:
  - a) coniuge superstite, parte superstite unione civile, convivente di fatto superstite;
  - b) figli;
  - c) fratelli e sorelle;
  - d) nipoti;
  - e) ascendenti.

In caso di più soggetti richiedenti di cui alle lettere b), c) d), ed e), dovrà essere indicato, previo accordo tra gli stessi, il familiare affidatario.

14. Ogni affidamento di urna cineraria e relative variazioni sono trascritte in apposito registro tenuto dall'Ufficio di polizia Mortuaria il quale può procedere in qualsiasi momento, con il consenso dell'affidatario a controlli anche periodici sull'effettiva collocazione.

15. La consegna dell'urna cineraria per l'affidamento personale può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di resti mortali o resti ossei derivanti da esumazioni o estumulazioni.

16. Venute meno le condizioni di affidamento, l'urna deve essere riconsegnata alla competente autorità comunale per la conservazione della stessa all'interno del cimitero secondo i criteri e le modalità previste dalla normativa vigente.

#### **Art. 42 - Orario**

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco.

2. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso dell'incaricato dal Responsabile del Servizio, da rilasciarsi per comprovati motivi.

#### **Art. 43 - Disciplina dell'ingresso**

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

2. È vietato l'ingresso:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti.

3. Per motivi di salute od età il Responsabile del Servizio può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari.

#### **Art. 44 - Divieti speciali**

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi o volantini pubblicitari;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- k) turbare il libero svolgimento di cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria;
- m) qualsiasi attività commerciale.

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla

vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

#### **Art. 45 - Riti funebri**

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dell'ufficio di Polizia Mortuaria.

#### **Art. 46 - Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni**

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile del Servizio in relazione al carattere del cimitero e ad ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali.
2. Nessuno può effettuare la posa di lapidi o di croci sulle fosse del campo comune senza aver prima ottenuto l'autorizzazione dall'Autorità comunale.
3. Ogni croce o lapide orientata con la fronte verso l'ingresso del cimitero, dovrà essere fissata sul lato a monte della fossa con apposito basamento in muratura che la renda perfettamente stabile e non potrà superare, dal piano di campagna, l'altezza di m. 2,00 e la larghezza 0,80 se per fosse di adulti e le dimensioni di metri 1,50 x 0,70 se per fosse di fanciulli.
4. Tanto le lapidi (qualità del marmo, forma, colore) che il tenore delle epigrafi da incidersi sulle lapidi devono preventivamente essere approvate dall'Autorità municipale. A tale uopo l'interessato presenterà agli Uffici Municipali il disegno della sagoma della lapide con l'indicazione del colore qualità del marmo e col testo dell'epigrafe in duplice copia di cui una gli sarà restituita col visto di approvazione da esibirsi al custode del cimitero.
5. Le lapidi e i monumenti funebri non possono essere lavorati nel cimitero, ma dovranno esservi introdotti già completamente finiti per il solo montaggio che dovrà essere effettuato dalla ditta (o persona) che ha provveduto alla preparazione, dandone avviso al necroforo.
6. Le concessioni di cui ai precedenti articoli non potranno mai avere la durata superiore a 10 anni decorrenti dal giorno in cui avvenne il seppellimento.
7. Sulle fosse del campo comune è vietata la posa stabile di corone o fiori metallici o di celluloidi. Si farà eccezione per il solo periodo dal 29 ottobre alla sera del 4 novembre. Alla fine di tale periodo le corone o fiori metallici o di celluloidi che non venissero ritirati dalle famiglie, verranno ritirati dal personale comunale con carenza di ogni diritto di recupero da parte delle famiglie. Così pure sarà immediatamente ritirato e disperso dal personale comunale ogni oggetto non ritenuto decoroso che si trovasse, in qualunque epoca, sulle dette fosse (come barattoli di latta, vasi rotti, ecc.).

#### **Art. 47 - Fiori e piante ornamentali**

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché, i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del Servizio li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
2. In tutti i cimiteri avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.
3. E' vietato piantare piante di alto e medio fusto all'interno o intorno alle sepolture private e comuni. In caso contrario saranno rimosse dal personale di servizio.
4. E' vietato collocare vasi o lasciare qualsiasi altra cosa sul pavimento ad eccezione delle corone e dei fiori che seguono il funerale; quest'ultimi saranno rimossi dal personale di servizio.

#### **Art. 48 - Materiali ornamentali**

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba ecc... indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate o comunque fonti di pericolo.
2. Il Responsabile del Servizio disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc..., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile

la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

3. I provvedimenti d'ufficio di cui al comma 1 verranno adottati, previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

#### **Art. 49 – Concessione in uso di aree cimiteriali**

1. Le aree cimiteriali per costruzione di tombe di famiglia in elevazione vengono concesse, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e secondo la disponibilità di aree nei singoli cimiteri, a persone residenti nel Comune di Polesine Zibello o che vi abbia risieduto.

2. Le concessioni già effettuate in precedenza con durata 99 anni allo scadere non verranno più rinnovate.

3. Le concessioni già poste in essere con carattere di perpetuità conservano la perpetuità stessa salvo quanto previsto dall'art. 92 del D.P.R. 285/90.

4. Le concessioni di aree cimiteriali verranno effettuate previo versamento dei corrispettivi stabiliti con deliberazione di G.C. alle condizioni di seguito riportate:

- le tombe di famiglia serviranno per la tumulazione, fino a completamento della capienza del sepolcro, della persona del concessionario e del coniuge o convivente more uxorio, dei suoi ascendenti e discendenti in linea retta entro il 3° grado, dei suoi collaterali entro il 2° grado, nonché degli affini entro il 1° grado;
- sarà altresì consentita la tumulazione di cadaveri di altri parenti o affini di grado diverso da quelli sopra indicati, purchè risultino espressamente menzionati nell'atto di concessione;
- fuori dei casi precedentemente previsti, la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione o suoi aventi causa, con apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni da presentare al Servizio di polizia Mortuaria;
- rimangono tassativamente escluse dal diritto d'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti;
- non viene autorizzata la sepoltura nel caso in cui il consenso celi una alienazione sia pure parziale, con carattere di speculazione dei diritti del concessionario.

5. Qualora il concessionario sia un Ente o una Comunità hanno diritto di sepoltura coloro che vi appartengono, in base ai rispettivi statuti.

6. Due o più famiglie possono ottenere in concessione una medesima area per la costruzione di una tomba di famiglia, fissando nell'atto di concessione i loculi ed ossari a disposizione di ognuna.

7. La concessione non dà diritto alla proprietà dell'area ed è vietato cedere a terzi, per qualsiasi titolo, l'area o il diritto di sepoltura.

8. La costruzione della progettata tomba dovrà essere eseguita sotto la sorveglianza dell'ufficio Tecnico Comunale.

9. Il numero di cadaveri che possono essere accolti in ciascuna tomba viene definito nell'atto di approvazione del progetto.

10. I manufatti costruiti da privati su aree cimiteriali poste in concessione diventano, allo scadere della concessione, di proprietà del Comune come previsto dall'art. 953 del Codice Civile.

#### **Art. 50 - Modalità di concessione**

1. Le concessioni in uso di sepolture e cellette ossario comunali vengono concesse a tempo determinato dietro versamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale, solo in presenza di feretro o di urna da tumularvi, con esclusione della prenotazione del loculo in vista del futuro affiancamento del coniuge o di parente di primo grado premorto.

2. Alla scadenza della concessione, loculi e cellette ossario ritorneranno nella disponibilità del Comune ed i resti ivi tumulati dovranno essere trasferiti in altri luoghi previsti dalla legge.

3. La concessione di loculi e cellette ossario poste in essere in passato con carattere di perpetuità, conservano la perpetuità salvo riutilizzo per altro cadavere che comporterà una nuova scadenza, di anni 30, dalla data di successiva tumulazione.

4. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo della concessione per una sola volta, per 10 o 20 anni e dietro il pagamento del canone vigente nel momento della richiesta.

5. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della concessione, che coincide di norma con la data di stipulazione dell'atto.

6. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
7. La concessione può essere effettuata, in deroga al primo comma, a favore di quel richiedente:
  - a) di età superiore a 70 anni, che dimostri di non avere parenti o affini fino al 4° grado;
  - b) di età superiore a 60 anni che abbia il coniuge o parenti o affini entro il 3° grado tumulati nello stesso cimitero, con possibilità di scegliere, se disponibile, il loculo contiguo, anche in altra fila, a quello del congiunto.

#### **Art. 51 - Uso delle sepolture private**

1. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc. ...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata.
3. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
4. Il concessionario non vanta alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.
5. Nei loculi e cellette già avuti in concessione, quando sia accertata la sufficiente disponibilità di spazio è consentita la collocazione di resti mortali o urne cinerarie di parenti o affini del concessionario o della persona avente diritto alla tumulazione nei gradi previsti, dietro versamento dei corrispettivi stabiliti dalla Giunta Comunale.
6. Saranno consentite tumulazioni provvisorie e nei loculi comunali o in tombe private, solo nell'attesa di poter tumulare le salme stesse definitivamente nello stesso cimitero o in altro e previo pagamento delle relative tariffe vigenti al momento.
7. Entro tre mesi dalla sepoltura dovrà essere apposta una lapide sulla quale dovranno comparire il nome e cognome del defunto e le date di nascita e morte. La posa delle lapidi dovrà essere fatta da personale specializzato a cura e spese dei concessionari.
8. Il concessionario, ove la lapide non sia fornita dal Comune, dovrà rispettare le prescrizioni del Comune in ordine alle caratteristiche della stessa.
9. Il concessionario provvederà a propria cura e spese, alla installazione degli ulteriori materiali ornamentali (scritte, vasi ecc..) secondo le prescrizioni del Comune ove presenti e osservando, nella scelta, criteri di uniformità od omogeneità con gli ornamenti già presenti o in dotazione nel cimitero.
10. Il comune ha facoltà di ordinare l'adeguamento o di provvedervi a spese del concessionario.

#### **Art. 52 - Manutenzione, canone annuo**

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
2. La manutenzione ordinaria dei manufatti costruiti dal Comune spetta ai concessionari o loro successori mortis causa. Per quanto attiene la manutenzione straordinaria delle parti strutturali, questa verrà realizzata a carico del Comune, il quale ripartirà le spese proporzionalmente alle sepolture presenti nella struttura oggetto dell'intervento e imputandole ai concessionari o successori mortis causa per quanto attiene le concessioni perpetue, rimanendo invece in capo al Comune per quanto attiene le concessioni a tempo determinato.
3. In caso di inadempimento a tali obblighi o di mancato pagamento delle spese poste a carico dei concessionari, il Responsabile del Servizio del Patrimonio potrà ricorrere al potere di diffida ad adempiere, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un deposito (stabilito dalla Giunta Comunale) a garanzia dell'esecuzione delle opere.
4. Risultando lo stato di abbandono e di incuria o il mancato pagamento delle somme di cui ai commi precedenti protrattosi per almeno un anno, si provvederà alla dichiarazione di decadenza.

### **Art. 53 – Divisione e subentri**

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio comunale competente, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione al Servizio comunale competente entro 12 mesi dalla data di decesso, designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone aventi diritto, che assumono la qualità di concessionari.
9. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
10. Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune può provvedere alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza.
11. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
12. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

### **Art. 54 - Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni o perpetua**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato o perpetua quando la sepoltura non è stata occupata da cadavere o quando, essendo stata occupata, il cadavere sia trasferito in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari:
  - al 70% della tariffa in vigore entro tre mesi dalla concessione, nel caso in cui la sepoltura non sia stata occupata da cadavere;
  - al 50% della tariffa in vigore entro tre mesi dalla concessione, nel caso in cui la sepoltura sia stata occupata da cadavere;
  - al 40% della tariffa in vigore tra il quarto mese ed il terzo anno dalla concessione;
  - al 30% della tariffa in vigore tra il quarto e il decimo anno dalla concessione;
  - al 20% della tariffa in vigore tra il decimo anno dalla concessione ed il venticinquesimo anno dalla concessione.
2. Nessuna somma spetterà in caso di rinuncia oltre il venticinquesimo anno dalla concessione.
3. In caso di rinuncia a concessione di sepoltura individuale perpetua spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione il rimborso di una somma pari al 40% della tariffa in vigore.
4. Qualora i loculi o le cellette ossario restituiti richiedano notevoli opere di restauro, si provvederà a defalcare dall'ammontare del corrispettivo della retrocessione il 50% della spesa necessaria per il ripristino.
5. Periodicamente il Comune può attivare d'ufficio un procedimento volto al recupero di manufatti in concessione perpetua, occupati da cadaveri di persone decedute da almeno 50 anni, mediante rinuncia da

parte del concessionario. In tal caso per tutta la durata del procedimento, al concessionario o eredi mortis causa rinuncianti o loro rappresentante, oltre a quanto previsto a titolo di rimborso, spettano:

- tutte le operazioni di necroforia gratuite ed a carico del Comune. Rimangono a carico del concessionario rinunciante l'eventuale trasporto e collocazione in un cimitero fuori comune ed i costi conseguenti.
- in caso di non completa mineralizzazione che non consenta la riduzione, si procederà alla cremazione dei resti mortali o inumazione a carico del Comune.

6. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

#### **Art. 55 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari al 40% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.

3. Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, sentito il Servizio comunale competente, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere. In caso di disaccordo sul giudizio di congruità del valore dell'indennizzo, le parti possono deferire la controversia ad un arbitro, con spese a carico del concessionario.

4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

#### **Art. 56 - Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.

2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
- per concessioni perpetue, in misura pari ad 1/3 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, maggiorato di un importo fino ad un ulteriore decimo della medesima tariffa, in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione dell'Ufficio Tecnico comunale, d'intesa con il Servizio di polizia mortuaria.

3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

#### **Art. 57 - Deroga a concessioni per sepolture individuali**

1. Nei casi non specificamente contemplati nella presente normativa, è in facoltà del Comune, una volta accertata la eccezionalità della richiesta presentata al protocollo e le motivazioni addotte, accordare il rilascio di concessione in uso di loculi o cellette. In tali casi la deroga viene concessa dal Sindaco.

#### **Art. 58 - Revoca**

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, comma 2, del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio Comunale competente, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di



perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicate dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Della decisione presa per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

#### **Art. 59 - Decadenza**

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da cadavere, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, per l'immediata utilizzazione, entro tre mesi dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- d) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
- f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra è adottata, previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 90 giorni consecutivi.

4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio in base ad accertamento dei relativi presupposti.

#### **Art. 60 - Provvedimenti conseguenti la decadenza**

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio disporrà, se del caso, la traslazione di salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

2. In seguito il Responsabile dell'Ufficio Tecnico disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro, a seconda dello stato, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

#### **Art. 61 – Estinzione**

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, salvo rinnovo così come previsto dal presente Regolamento, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. n. 285/1990.

2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione di salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento degli interessati, se reperibili o mediante pubblicazione all'albo pretorio per 60 giorni, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

#### **Art. 62 - Accesso ai cimiteri**

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono avvalersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

2. Prima dell'esecuzione dei lavori sopra citati gli interessati dovranno presentare la relativa comunicazione o acquistare il titolo abilitativo.

3. Secondo la natura e le modalità di esecuzione dei lavori potrà richiedersi la prestazione di un deposito cauzionale o la stipula di una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, la cui opportunità ed entità è determinata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune.

4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile del Servizio comunale competente.
5. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

#### **Art. 63 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri**

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal competente organo del Comune.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
5. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del Servizio.
6. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
7. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
8. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del Servizio.
9. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio, lapidi, ricordi, e similari.

#### **Art. 64 - Responsabilità e deposito cauzionale**

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore cui sono stati affidati i lavori.

#### **Art. 65 - Recinzione aree e materiali di scavo**

1. Nella costruzione di tombe di famiglia l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. È vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

#### **Art. 66 - Introduzione e deposito di materiali**

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile dell'ufficio tecnico comunale.
2. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
3. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di grossamento dei materiali.
4. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
5. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

#### **Art. 67 - Orario di lavoro**

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

2. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal servizio di polizia mortuaria.

### **Art. 68 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti**

1. In occasione della commemorazione dei defunti, le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali e allo smontaggio di armature e ponteggi.

### **Art. 69 - Vigilanza**

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

2. L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari.

### **Art. 70 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri**

1. Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

3. Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché, alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

### **Art. 71 - Funzioni**

1. L'attività funebre è il servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:

- a) disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso;
- b) fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione di un funerale;
- c) trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane.

2. L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti con l'articolo 13 della legge regionale E.R. n. 19/2004 e della Delibera Giunta Regionale Emilia Romagna 7 febbraio 2005, n. 156, "Individuazione delle modalità generali e dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre da parte di imprese pubbliche e private ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. n. 19/2004".

3. Il comune, ove hanno sede commerciale i soggetti di cui al comma precedente, rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre. L'autorizzazione, rilasciata dal Servizio Polizia Mortuaria, è comprensiva delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercio e agenzia d'affari e abilita altresì allo svolgimento del trasporto funebre. Qualora le attività siano svolte in forma disgiunta tra loro permangono gli obblighi autorizzativi vigenti in materia di commercio, agenzia d'affari e trasporto nonché il possesso dei requisiti, compresi quelli formativi, relativi a ciascuna attività.

## **Art. 72 - Divieti**

1. E' vietato lo svolgimento dell'attività funebre negli obitori o all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali.
2. È fatto divieto inoltre alle imprese funebri:
  - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
  - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
  - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
  - d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.
3. I soggetti autorizzati all'esercizio di attività funebre non possono:
  - a) gestire obitori, depositi di osservazione, camere mortuarie all'interno di strutture sanitarie o socio-sanitarie;
  - b) effettuare denuncia della causa di morte (scheda Istat) o accertamento di morte;
  - c) gestire cimiteri, ivi compresa la loro manutenzione. Qualora il soggetto svolga anche tale attività è d'obbligo la separazione societaria ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale Emilia Romagna n. 19/2004.

## **Art. 73 - Illuminazione Votiva**

1. Nei cimiteri comunali è assicurata mediante appalto il servizio di illuminazione votiva dei manufatti costruiti dall'Ente, delle sepolture in campo comune o dei manufatti realizzati dai privati su aree date in concessione.
2. Il servizio è soggetto al pagamento del contributo una tantum di allacciamento e di un canone annuale di abbonamento.
3. Per usufruire del servizio gli interessati dovranno inoltrare domanda alla ditta che gestisce il servizio in appalto, impegnandosi al pagamento del canone annuale. L'entità del canone sarà determinata con deliberazione di Giunta Comunale.
4. La durata dell'abbonamento s'intende alla sua scadenza rinnovata per tacito consenso di anno in anno se l'utente non avrà dato disdetta alla ditta che gestisce il servizio.
5. Tutti i pagamenti debbono essere fatti dall'utente all'appaltatore entro la data di scadenza delle rate. In caso di inadempienza il servizio potrà essere sospeso, senza diritto dell'abbonato di richiedere indennizzo.
6. Il Comune non assume responsabilità per eventuali interruzioni dipendenti dalla corrente elettrica, per guasti o danni causati da forza maggiore per riparazioni alla rete, per eventi atmosferici ed in genere per il fatto di terzi.

## **Art. 74 - Registro delle sepolture**

1. Presso il servizio cimiteriale è tenuto un registro digitale delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari.
2. Sul registro viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
3. Il registro contiene le seguenti indicazioni:
  - a) generalità del defunto o dei defunti;
  - b) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
  - c) le generalità del concessionario o dei concessionari;
  - d) gli estremi del titolo costitutivo;
  - e) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
  - f) la natura e la durata della concessione;
  - g) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
  - h) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di cadaveri, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

### **Art. 75 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali**

1. Il Responsabile del Servizio per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del d.P.R. n. 285/1990.
2. In tale registro, suddiviso per cimitero e per annata, sono annotati i nominativi dei defunti e la relativa sepoltura.

### **Art. 76 - Schedario dei defunti**

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. Il servizio di polizia mortuaria, sulla scorta del registro, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati:
  - a) le generalità del defunto;
  - b) il numero della sepoltura.

### **Art. 77 - Scadenario delle concessioni**

1. Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile del Servizio è tenuto a predisporre annualmente l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

### **Art. 78 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento**

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
2. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di cui trattasi.
3. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

### **Art. 79 - Cautele**

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) o una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc..., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato che definisca la controversia.

### **Art. 80 - Smaltimento Rifiuti**

1. La gestione ordinaria dei rifiuti dovrà essere effettuata, a seconda della diversa tipologia, nel rispetto della normativa vigente in materia. In particolare i rifiuti da esumazione e da estumulazione, nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali, esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali e i rifiuti sanitari che richiedono particolare modalità di smaltimento dovranno rispettare quanto disciplinato dal D.P.R. 254/2003.

## **Art. 81 - Responsabile del Servizio**

1. Ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
3. Concorrono con il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti e ampliamenti, manutenzione, ecc.) e l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuite dalla legge e dal presente regolamento.

## **Art. 82 - Concessioni pregresse**

1. Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

## **Art. 83 - Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio**

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale", quale presunzione "*juris tantum*" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.
2. La Giunta Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. Stabilisce inoltre i seguenti criteri quali elementi probanti per dimostrare la fondatezza della richiesta di riconoscimento del titolo di concessionario:
  - ricevute dell'avvenuto pagamento dell'onere della concessione;
  - pagamento lampada votiva in modo continuativo;
  - discendenza in linea diretta dal sepolto;
  - cura della sepoltura ed interesse nel tempo.
3. Per far luogo al provvedimento è sufficiente il possesso di un solo requisito. I rivendicanti concessioni di sepoltura perpetue possono chiedere di rinunciare a tale diritto e alla contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato che verrà concessa a titolo gratuito.
3. La Giunta Comunale stabilisce i casi, le modalità e le procedure, ivi comprese le controprestazioni che il Comune può fornire ai concessionari, per rendere effettiva la facoltà di cui sopra.

## **Art. 84 - Tariffe**

1. Le tariffe relative a tutti i servizi cimiteriali a pagamento previsti nel presente regolamento vengono stabilite con deliberazione di Giunta Comunale nel rispetto dei criteri generali contenuti nel presente atto.

## **Art. 85 - Cimiteri per animali d'affezione**

1. Nelle aree e negli spazi destinati al seppellimento di spoglie animali di cui all'art. 7, comma 3 della legge regionale Emilia Romagna n. 19/2004 si applica la disciplina di cui al presente regolamento, per quanto compatibile.

## **Art. 86 - Norma finale e di rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, alla legge 30 marzo 2001, n. 130, alla Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24, al D.P.R. 11 luglio 2003, n. 254 e alla Legge Regionale Emilia Romagna 29 luglio 2004, n. 19.